



Studio Tecnico Rossi & Partners

Davide p.i. Rossi

**VADEMECUM SULLA SICUREZZA IN CONDOMINIO AI SENSI DEL T.U.
SICUREZZA D.gls 81/08**

L'amministratore condominiale , in quanto assimilabile a datore di lavoro e/o committente deve

- redigere il Documento Valutazione dei Rischi (**DVR**) ai sensi art. 17,28,29 D.gls 81/08

- consegnare il DVR alle ditte dipendenti o con le quali è in essere contratto di appalto.

- acquisire il **POS** (piano operativo sicurezza) delle ditte in contratto di appalto e insieme al consulente della sicurezza redigere il **DUVRI** (documento unico valutazione rischi interferenziali) da consegnare in copia alle ditte che lavorano in appalto

- accertarsi che le ditte a cui si affidano gli incarichi siano in possesso dei requisiti di legge, sia fiscali con acquisizione del DURC sia tecnico-professionali (abilitazioni, iscrizione camera commercio ecc...)

- in caso di lavori di straordinaria manutenzione nominare un proprio consulente per la sicurezza che controlli e verifichi il modus operandi della o delle ditte che operano nel cantiere, e, non obbligatorio ma vivamente consigliato acquisire copia delle polizze assicurative delle suddette ditte

- nel caso esista dipendente diretto (portiere, giardiniere, custode ecc...) deve provvedere agli obblighi di formazione ed informazione ,

Studio Tecnico Rossi & Partners

Perizie assicurative- Stime di danno-Sicurezza sul lavoro - Valutazioni Patrimoniali

Via Gorizia, 1 – 35010 Capriccio di Vigonza (PD)

Tel. 049.98.28.970 – fax 049.98.02.416 – E-mail: info@strossi.it



nominare un medico competente (MC) che predisporrà visite periodiche, se esiste utilizzo di video terminali fare informazione sui rischi della durata di 2 ore, far frequentare al portiere un corso di primo soccorso (12 ore) e uno di addetto antincendio per aziende a basso rischio (4 ore). Attualmente si è in attesa di chiarimenti ministeriali circa la necessità di nominare un responsabile dei lavoratori (RLS) essendo il condominio una realtà diversa da quella tipica aziendale, se nulla verrà modificato sarà obbligatorio dal 1/01/2009.

NB: si ricorda che anche il condominio ha la responsabilità della tenuta del **libro unico del lavoro** istituito ai sensi dell'art. 39 della legge 8 agosto 2008 n .133 (per maggiori informazioni contattate il Vs consulente del lavoro, e se non ne avete uno mettiamo a disposizione il nostro).

Sperando di aver fatta cosa gradita nell'inviarvi il presente, rimango a disposizione per ogni necessità, e con l'occasione porgo cordiali saluti

p.i. Davide Rossi